

Prot. n. 1305/2024

Roma, 24 maggio 2024

Al Presidente Cda nazionale Igienisti dentali

Oggetto: **riscontro al quesito sulla nomina da parte di un libero professionista igienista dentale di un “Esperto di radioprotezione”**.

Gentile Presidente,

con riferimento al quesito di cui oggetto, sentito il legale di riferimento di questa Federazione nazionale, si osserva quanto segue.

Dirimente ai fini del quesito posto è l'art. 114 del [DLgs 31 luglio 2020, n. 101](#), rubricato “*Protezione dei lavoratori autonomi*”, ai sensi del quale **lavoratori autonomi** sono tenuti: a) **ad acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione contenente la descrizione sulla natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione;** b) **a definire, d'intesa con l'esercente, i vincoli di dose in base alla propria classificazione e alle attività da svolgere;** c) **a curare il rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione.**

Il libero professionista Igienista dentale che esercita la professione nell'ambito di uno studio odontoiatrico, al fine di evitare l'elevazione a suo carico di contestazioni per inosservanza del richiamato art. 114, **dovrà assicurarsi che l'esperto di radioprotezione incaricato dal titolare dello studio** (tecnicamente definito dalla normativa “esercente”) **abbia contemplato, nella relazione** predisposta per la valutazione di rischi da esposizioni alle radiazioni ionizzanti, **anche il rischio eventualmente legato all'attività¹ dei lavoratori autonomi**, indicando le attività svolte e la loro classificazione ai fini della radioprotezione.


Conclusivamente, ferme le indicazioni che precedono, l'Igienista dentale che in regime di libera professione presta la propria attività nell'ambito di uno studio odontoiatrico non dovrà nominare un proprio esperto di radioprotezione, in quanto onere esclusivo del titolare dello studio.

Con la speranza di aver chiarito ogni dubbio, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Componente del Cc

delegato AGML


Alessandro Beux



Il Componente del Cc


delegato Libera professione

Vincenzo Di Salvatore



La Presidente

Teresa Calandra



¹ Infatti il comma 1 dell'art. 114 del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, riporta: “*I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta*”.